

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BP.2009.46

Sentenza del 20 ottobre 2009
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,
Tito Ponti e Andreas J. Keller ,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro,

Richiedente

Oggetto

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 64 cpv. 1 LTF)

Fatti:

- A.** A. è stato arrestato il 23 agosto 2004 all'aeroporto di Zurigo-Kloten nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP) e riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP). Posto immediatamente in detenzione preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l'arresto con decisione del 25 agosto 2004. In seguito, l'inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) ed infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 e segg. Larm).
- B.** Ordinando la scarcerazione dell'imputato il 13 settembre 2006, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (di seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di presentarsi una volta alla settimana presso la Polizia giudiziaria federale, obbligo di ottemperare ad ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Con scritto del 19 febbraio 2009, l'UGI ha comunicato all'indagato l'abolizione di tutte le misure sostitutive citate in precedenza, ad eccezione del divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso. Il 10 luglio 2009 il giudice istruttore incaricato dell'indagine ha informato l'indagato della possibilità di chiedere complementi istruttori ai sensi dell'art. 119 PP, entro il termine del 30 settembre 2009 (poi prorogato di un mese al 31 ottobre 2009).
- C.** Dissentendo da tali decisioni, il 5 ottobre 2009 A. è insorto dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando la revoca del divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso e la concessione di una proroga di 6 mesi (ossia fino al 31 marzo 2010) per formulare le sue richieste ex art. 119 PP. Egli ha chiesto al contempo di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.

In data 6 ottobre 2009 la I Corte dei reclami penali ha inoltrato al reclamante l'apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria (v. act. 2).

Diritto:

1.

1.1. Nella misura in cui la legge federale sulla procedura penale non dispone altrimenti, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite secondo gli art. 62-68 della legge federale sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; art. 30 LTPF in relazione con l'art. 245 cpv. 1 PP). Secondo l'art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce il tribunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il tribunale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 LTF) e può, se occorre, far assistere questa parte da un avvocato (art. 64 cpv. 2 LTF).

1.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L'analisi dell'esistenza dell'indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell'istante al momento dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d'altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 la 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l'autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull'esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un'eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l'importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 la 369 consid. 4a); in questo caso, l'eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v., in proposito, la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

1.3. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell'istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un'immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna

(DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un'immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. BÜHLER, Die Prozessarmut, in: SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a).

2. Nella fattispecie, si rileva che nessuna delle informazioni riportate nel formulario relativo alla richiesta d'assistenza giudiziaria – compilato peraltro in maniera approssimativa - è supportata dalla benché minima pezza giustificativa. Tutte le spese mensili riportate nonché i debiti fiscali menzionati non trovano riferimento in nessun documento. Inoltre, nonostante il richiedente sia stato liberato il 13 settembre 2006, nella rubrica "Redditi (mensili)" non figura stranamente nessun reddito (né una rendita, né un'indennità di disoccupazione); egli non sembrerebbe neppure essere al beneficio dell'assistenza pubblica. La presente autorità si trova quindi nell'impossibilità di verificare l'attendibilità e la veridicità delle cifre riportate. In definitiva, la quasi totale mancanza di pezze giustificative relative ai dati trasmessi, unitamente alle diverse omissioni riscontrate nel formulario, non permette di delineare sufficientemente la situazione finanziaria del richiedente, ciò che deve condurre, di riflesso, – un esplicito avvertimento in tal senso figura d'altronde sul formulario da compilare (pag. 2) - alla reiezione della richiesta d'assistenza giudiziaria gratuita.
3. Vista la motivazione insufficiente della richiesta, e quindi la mancata dimostrazione dello stato d'indigenza, la domanda d'assistenza presentata dall'indagato va respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore, ragione per cui egli è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale, entro il 30 ottobre 2009, un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
4. Le spese giudiziarie legate alla presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2. Il richiedente è invitato a versare entro il 30 ottobre 2009 un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.
3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Bellinzona, il 20 ottobre 2009

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Ernesto Ferro

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario